COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 84

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro (1086);

BRANDI e QUARANTA: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (691);

CERAVOLO ed altri: Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende (208);

LUCCHESI: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza (579);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori (865);

AVERARDI: Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1017);

PAG.

MAZZONI ed altri: Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1202). 84

PRESIDENTE 84, 87, 94, 95, 96

RUSSO SPENA, *Relatore* . . . 84, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95

BRANDI 87, 93

MAZZONI 88, 89, 92, 94, 95

BIANCHI FORTUNATO 89

COLOMBO VITTORINO 90, 94, 95, 96

ARMAROLI 91

PUCCI EMILIO 92, 96

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 92, 93, 95

CRUCIANI 93

QUINTIERI 95

ROBERTI 95

AVERARDI 96

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

SANTI: Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (144);

ARMATO e SCALIA: Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale delle imposte di consumo (353). . 96

PRESIDENTE 96, 99

CENCARLE, *Relatore* 96, 99

CRUCIANI 98

SANTI 99

MAZZONI 99

La seduta comincia alle 9,40.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martini Maria Eletta e Sabatini e che è presente alla seduta il deputato Brandi, proponente della proposta di legge n. 691, oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro (1086); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Brandi e Quaranta: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (691); Ceravolo ed altri: Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende (208); Lucchesi: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza (579); De Marzi Fernando ed altri: Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori (865); Averardi: Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1017); Mazzoni ed altri: Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Brandi e Quaranta: « Ordinamento della professione di consulente del lavoro »; Ceravolo, Ballardini, Albertini, Anderlini, Bertoldi, Angelino Paolo, Brodolini, Armaroli: « Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende »; Lucchesi: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza »; De Marzi Fernando, Merenda, Dosi, Titomanlio Vittoria, Laforgia, Urso, Tambroni, De Leonardis, Longoni, Bontade Margherita, Franzo, Degan, Buzzi, Berloffa, Agosta, Sammartino: « Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani e piccoli imprenditori »; Averardi: « Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale »; Mazzoni, Armaroli, Averardi, Naldini, Rossinovich: « Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ».

Relatore del disegno e delle proposte di legge è l'onorevole Russo Spena, che ha facoltà di riferire alla Commissione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono oggi all'ordine del giorno il disegno e le proposte di legge che riguardano il nuovo ordinamento da dare ai consulenti del lavoro. In ciascuna di queste proposte di legge vi è qualcosa da accettare, qualcosa da modificare e ritengo che la Commissione si orienterà nel senso di approvare un unico progetto contenente tutte le proposte. Ad esempio, le proposte di legge n. 1017, d'iniziativa dell'onorevole Averardi, e n. 1202, d'iniziativa dell'onorevole Mazzoni ed altri, possono diventare benissimo disposizioni transitorie al progetto di carattere generale. Così, le proposte di legge n. 579, d'iniziativa dell'onorevole Lucchesi, e n. 865, d'iniziativa dell'onorevole De Marzi ed altri, possono rappresentare l'indicazione di uno degli oggetti dell'attività dei consulenti del lavoro.

Ma, per il momento, occupiamoci del disegno di legge governativo e della proposta di legge n. 691 riguardanti, rispettivamente, l'ordinamento della professione di consulente del lavoro e l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Premetto subito che le mie preferenze vanno alla proposta di legge Brandi e Quaranta, la quale vede l'ordinamento della professione di consulente del lavoro con quella organicità con la quale sono state viste le altre professioni.

Anche recentemente, nell'approvare l'albo dei giornalisti, si sono tenuti presenti i criteri cui si è ispirata la legge del 1940, criteri che sono poi quelli della legge del 1944 sull'ordinamento delle varie professioni liberali.

Questa simpatia preliminare per la proposta di legge d'iniziativa parlamentare non mi fa nascondere le difficoltà che si presenteranno alla Commissione da parte del Governo affinché sia accettato, invece, lo spirito del disegno di legge.

In effetti, entrambi i progetti di legge danno un riconoscimento all'attività dei consulenti del lavoro, nonché alla loro incidenza nella vita delle aziende per quanto riguarda i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori e i rapporti tra queste categorie e gli enti assistenziali.

Come dicevo, pertanto, entrambi i progetti di legge concedono questo riconoscimento. Però, il disegno di legge mi sembra più avaro nelle concessioni contestando perfino la qualifica professionale. Su questo punto, non c'è giustificazione; perché, se ci intendiamo sul termine « professione » dobbiamo senz'altro riconoscere i consulenti del lavoro come professionisti.

Ma, per fare un'esposizione ordinata, sia pure breve, anzi brevissima (dal momento che mi riservo, dopo aver ascoltato i vari gruppi, di chiarire meglio il mio pensiero nella replica), occorre dire che questi consulenti del lavoro sono stati, per la prima volta, identificati legislativamente con la legge 23 novembre 1939, n. 1815. Questa legge, però, limitava i compiti – abbiamo avuto sempre questo criterio limitativo – dei consulenti di cui trattasi alla tenuta ed alla registrazione dei documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Limitava, insomma, le funzioni del consulente a quelle di una specie di scritturale dei registri, delle tessere assicurative, dei moduli contributivi, ecc.

Questa legge del 1939 dovette, in ogni caso aspettare ben 20 anni per avere un regolamento di attuazione, il 26 agosto 1959... ! Anche in detto regolamento di attuazione, appunto perché tale, si parlava di tenuta e registrazione dei documenti di lavoro e aziendali...

Così circoscritte le competenze del consulente di cui trattasi, effettivamente noi non riteniamo che esse rispondano alla realtà dell'opera dallo stesso compiuta, che, come ho detto inizialmente, è opera soprattutto mediatoria fra datore di lavoro e lavoratore, e fra datore di lavoro, lavoratore ed enti assicurativi. Si tratta, quindi, di attività molto più complessa ed importante che non quella che sembra risultare dalla lettera della legge. È attività squisitamente intellettiva, come del resto è stato riconosciuto dallo stesso Ministero.

Noi abbiamo, infatti, nella proposta avanzata dal collega onorevole Lucchesi, il ricordo di una circolare del Ministro del lavoro, onorevole Zaccagnini, n. 32748/1/11 in data 10 marzo 1960, in cui si riconosce che « i consulenti del lavoro svolgono importanti mansioni in ausilio delle aziende che ad essi si rivolgono, ai fini della esatta applicazione delle leggi previdenziali e di tutela del lavoro e quindi, in definitiva, a garanzia dei diritti dei lavoratori ». Questa è, naturalmente, la verità, poiché l'opera dei consulenti non si è mai mantenuta, né si poteva mantenere, nei limiti della tenuta e della registrazione dei documenti o della scritturazione delle tessere di previdenza, o, ancora, della compilazione dei moduli GS2. Gli stessi, come diceva la circolare, svolgono mansioni di ausilio delle aziende, per l'esatta applicazione della legge. Quindi, si tratta di un'attività squisitamente intellettiva e perciò anche professionale.

A questo punto, cade acconcio ricordare cosa significhi professione secondo il nostro codice civile. Lo ricordiamo al Governo non perché il Governo non lo sappia, ma perché vi è questa resistenza a riconoscere dei concetti ovvi proprio da parte del disegno di legge governativo. Professione è, dunque, una qualsiasi attività dalla quale si prendano i mezzi di vita e che si svolga senza un rapporto gerarchico e di dipendenza con un datore di lavoro.

Secondo quanto è previsto dal nostro codice civile, la professione liberale non è altro che l'esplicazione di un lavoro autonomo. Non si dimentichi che il *Bureau international du travail* poneva tra i professionisti anche i *managers* dei pugilatori. A maggior ragione, pertanto, dobbiamo ritenere dei professionisti i consulenti del lavoro.

La confusione deriva dal fatto che il termine « professione » è identificato in pratica solo con le professioni liberali tradizionali, quali quelle dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere, ecc. Ma non è così. Quando

il nostro codice civile fa riferimento ai commercianti, si riferisce a chi, per professione abituale, prende dall'attività aziendale i propri mezzi di sussistenza, i propri mezzi di vita. Quindi, la professione è la continuità dell'attività di un lavoro autonomo che rende i mezzi di vita. Pertanto, il voler escludere la parola « professionista » è assolutamente fuori luogo. Professionisti si è o non si è, indipendentemente dalla definizione legislativa.

In ultima analisi, non si tratta che di dare un contentino di carattere squisitamente morale. L'associazione sindacale dei consulenti del lavoro rivendica la concessione dell'albo nel senso di ordine professionale: è una specie di concessione della croce di cavaliere. E poiché il diritto a questo riconoscimento sta nel nostro ordinamento giuridico, il Parlamento non può fare a meno di accontentare le richieste di questa categoria.

Ma stavamo facendo la storia dei consulenti e ci siamo fermati sul primo punto di attrito tra la organizzazione e gli organi del Ministero. Io credo che, per quanto riguarda questo punto, il Ministero troverà la formula opportuna, se la Commissione si esprimerà nel senso che ho finora esposto.

Il disegno di legge tratta l'attività di cui ci occupiamo, proprio per negare questa qualifica, come di natura assolutamente « da bassa forza ». Enumera, infatti, le attività che questi consulenti possono svolgere rilevando l'entità dei documenti che essi possono redigere, in base alla legge 23 dicembre 1939, n. 1815. La relazione che accompagna il disegno di legge sottolinea che si tratta di documenti tutti prescritti da specifiche norme di diritto pubblico e quindi di estrema importanza, come ad esempio il libretto di lavoro, il prospetto paga, le tessere per assicurazioni sociali, i libri di matricola e di paga.

La relazione sottolinea anche che da questi documenti scaturiscono dei diritti da parte dei lavoratori e dei diritti da parte dei datori di lavoro. Siamo quindi d'accordo che si tratta di documenti della massima importanza. Ma perché la relazione ne sottolinea tale importanza? Per ribadire che essi sono inamovibili dalla sede dell'azienda; e ciò ha una sua giustificazione; si vuole evitare che essi possano essere sottratti, in quanto debbono, in qualsiasi momento, essere a disposizione dell'ispettorato del lavoro.

Io, però, mi permetto di far osservare che tale obbligo deriva da una legge che risale al 1939, quando, cioè, ancora non si conoscevano i moderni sistemi di duplicazione dei documenti. Oggi vi sono le copie fotografiche, le copie fotostatiche, i sistemi a ricalco, ecc. E allora, perché questi documenti non possono essere portati via? Voi date la possibilità a questi consulenti del lavoro di assistere, poniamo, 200 aziende di piccoli industriali; però i documenti non possono essere mossi dal luogo di lavoro. Ma allora si prevede l'ubiquità di questi consulenti, si prevede che essi possano trovarsi simultaneamente in 200 punti diversi! Sarebbe materialmente impossibile seguire *in loco* tutte le aziende da loro assistite.

Noi, attraverso l'ordinamento professionale, diamo una disciplina ai consulenti del lavoro, ne riconosciamo una funzione pubblica, in quanto essi sono titolari di una concessione governativa e pertanto sono responsabili, come un qualsiasi altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in base al codice penale e quindi con leggi severissime nei loro confronti. Dirò, anzi, che avremmo una garanzia assoluta, una garanzia molto maggiore di quella attuale (che si presta a degli *escamotages*), se concedessimo loro facoltà di autenticare copie da lasciare alle aziende perché questi consulenti del lavoro sarebbero perseguiti penalmente, come un qualunque altro pubblico ufficiale che commetta un falso in atto pubblico. Stante, pertanto, questa condizione, nonché il progresso tecnico cui prima ho accennato, non vedo perché si debba costringere questi consulenti a fare la spola tra le aziende da loro assistite. Alla fine, il consulente sarà costretto a mandare sul posto di lavoro il suo commesso, il suo dipendente, il suo segretario, la sua dattilografa, con il risultato che non avremmo un'attività svolta con le garanzie volute dalla legge.

Questo, in sintesi, il secondo punto della discussione, che sottopongo all'esame della Commissione, ritenendo così di aver rilevato anche lo spirito della proposta di legge Lucchesi e della proposta di legge De Marzi.

Io prego i colleghi della Commissione di esprimersi in merito e prego anche il Governo di accedere a queste considerazioni che mi paiono logiche. Lo so che cosa diranno i funzionari non ufficialmente, ma nell'orecchio del Ministro. Anche questo il Sottosegretario è meglio che lo ascolti e lo appunti. Vi è una prevenzione non indifferente: questa giovane categoria – si dice – fino al regolamento del 1959 non aveva bisogno neppure del titolo di studio per essere abilitata. Si potevano, perciò, verificare dei casi patologici di non adempimento alla deontologia professionale. Ma se

fosse soltanto questo... ! Nella categoria più pomposa nella vita sociale, quella degli avvocati (che, fra l'altro furono i primi detentori della laurea nella storia delle lauree italiane), vi debbo dire che casi patologici ve ne sono tanti, ma tanti... In questi giorni sono relatore, al Consiglio dell'ordine, di non so quanti provvedimenti disciplinari contro miei colleghi.

Ho parlato della categoria alla quale io appartengo, per non parlare di quella degli ingegneri o dei medici.

Vi saranno dei consulenti che non faranno il proprio dovere (io ho parlato di casi patologici) così come vi sono degli avvocati, dei medici, o degli ingegneri che non fanno il proprio dovere.

È esagerata la prevenzione contro la categoria di cui stiamo discutendo. Non si può dare ascolto a tali prevenzioni !

Aggiungo di più; se noi diamo un albo alla categoria, ci garantiamo contro le cattive tentazioni. Qualora li lasciassimo liberi di agire, ognuno per conto proprio, allora sì che potrebbero sorgere casi difficili, casi delittuosi, casi disciplinari gravi.

Dando invece loro, ripeto, un'organizzazione associativa di solidarietà, sarà la stessa solidarietà che li porterà ad espellere l'elemento marcio.

Nessuna particolare prevenzione, quindi, verso la giovane categoria cui ci riferiamo. Aggiungerei di più, che le categorie professionali più anziane, cioè, sono spesso più vulnerabili delle giovani. Le giovani si difendono meglio. Ed io sarei più rispettoso nei confronti di coloro che vogliono assurgere ad una determinata dignità nella vita sociale, che non verso coloro che già questo diritto e privilegio hanno conquistato da molti anni.

I problemi di dettaglio potranno essere visti nel corso dell'esame delle singole norme. Per quanto riguarda quelli di carattere generale, io ho già detto quali essi siano: concernono il riconoscimento della qualifica professionale, concernono la natura del rapporto fra pubblica amministrazione e professionisti. Ho già detto che in merito preferisco la soluzione data dalla proposta di legge n. 691 a quella un po' striminzita di cui al disegno di legge.

Comunque, esprimo parere favorevole nei riguardi di quest'ultimo, ma aggiungo che lo stesso può essere migliorato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua relazione. Come i colleghi sanno, alla fine della discussione generale, la Commissione dovrà scegliere il testo base per l'esame degli articoli.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Io darei la preferenza al disegno di legge, per ovvie ragioni di opportunità: le proposte di legge saranno considerate emendamenti.

PRESIDENTE. Lo decideremo prima del passaggio agli articoli. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRANDI. Come giustamente rilevato dal Relatore, tra la nostra proposta di legge ed il disegno di legge governativo vi è una differenza di impostazione.

Mentre, infatti, il disegno di legge, in sostanza fa un passo indietro rispetto a quelli che erano i principî della legge del 1939, la nostra proposta di legge intende dare un vero e proprio ordinamento della professione di consulente del lavoro. Vi è, quindi, una differenza di fondo, iniziale.

Debbo affermare che, starei per dire, da parte del Ministro, ma evidentemente da parte degli uffici del Ministero, vi è una non irrilevante prevenzione nei confronti della categoria. Prima di presentare la proposta di legge, allo scopo di saggiare quali erano gli intendimenti del Ministero e della burocrazia, presentai un'interrogazione.

Dalla risposta avuta alla stessa ho potuto, dolorosamente, ricavarne la conclusione che alcuni funzionari del Ministero erano in posizione di prevenzione assoluta nei confronti delle persone cui facciamo riferimento.

È evidente come non sia possibile, nel 1964, restare a dei principî che sussistevano allorché l'ordinamento previdenziale era ai primordi della civiltà del lavoro. Oggi che tutto è diventato così complesso, che la burocrazia stessa pretende tali e tanti di quegli adempimenti, è impossibile pensare che il piccolo imprenditore sia in grado di riempire registri, moduli, e così via, la cui imperfetta compilazione, peraltro, può avere conseguenze penali.

Io ho fatto una ricerca circa il numero di contravvenzioni che vengono elevate per la mancata tenuta del registro sul luogo di lavoro. Ebbene, ne è risultata una cifra iperbolica, il che sta a significare che nessuno, o quasi nessuno, adempie a questo precetto. Di qui la necessità di rivedere, anche, tutta questa materia che riguarda la tenuta dei registri contabili

Gli altri punti di rilievo, che differenziano la nostra proposta di legge dal disegno di legge governativo, riguardano sostanzialmente il modo col quale s'intende attuare l'inquadramento professionale di questa categoria, attraverso i vari organi che ad essa presiedono: il collegio, l'assemblea e il presidente, ecc.

Segnalo, poi, il titolo sesto, che detta i criteri per la determinazione degli onorari e, in ultimo, il titolo settimo che detta le disposizioni finali e transitorie.

I colleghi avranno attentamente vagliato questa proposta di legge e mi auguro che, nella reciproca stima che abbiamo del disegno di legge proposto dal Governo e di quello nostro, che rappresenta una fase avanzata in rapporto a quelli che sono i criteri moderni e gli impegni di questa benemerita categoria, la Commissione, con l'oculatezza che la distingue, vorrà tenerla in debita considerazione.

MAZZONI. Il problema merita di essere preso attentamente in considerazione per la migliore regolamentazione di un servizio, che è nell'interesse dei lavoratori, degli imprenditori, nonché degli istituti di previdenza sociale, i quali debbono essere posti nella migliore condizione di poter effettuare gli accertamenti necessari.

Io ritengo che, se entriamo nell'ordine di idee di riconoscere un'organizzazione professionale e quindi l'istituzione di un albo per i consulenti del lavoro – cosa alla quale io sono favorevole dato che tante altre categorie hanno avuto questo riconoscimento –, sia indispensabile pervenire ad un riconoscimento pieno, tale che risulti effettivamente questa attività professionale, non come una dipendenza del Ministero del lavoro, ma come funzione autonoma esercitata sulla base di determinati regolamenti.

Ritengo, pertanto, che le considerazioni dell'onorevole Russo Spena siano opportune e che quindi bisognerebbe orientarsi nello stabilire questa pienezza di funzioni. Credo che nel contempo sia indispensabile esaminare le questioni connesse, e anzitutto come il consulente del lavoro possa esercitare più facilmente questa attività nell'interesse pubblico dell'attività medesima.

Su questo punto vanno viste le proposte di legge Ceravolo, Lucchesi, De Marzi, che mirano a risolvere, anche se in senso differenziato, un problema: quello relativo alla tenuta dei documenti. La proposta di legge Lucchesi, n. 579, si limita a prevedere la possibilità che tali documenti siano conservati nell'ufficio del consulente.

Io credo che il problema della tenuta dei documenti debba essere visto con attenzione e con una certa ampiezza, anche per la molteplicità delle esigenze e per le difficoltà che l'attuale ordinamento frappone al riguardo.

Il problema non si pone per le imprese di una certa importanza, che hanno interesse a destinare nell'azienda stessa un dipendente specializzato nell'attività inerente alla tenuta dei registri. Ciò non avviene per le piccole aziende le quali, il più delle volte lavorano in condizioni tra le più disagiate, malgrado le disposizioni igieniche e le altre misure di tutela del lavoro, per cui la tenuta di un ufficio dove possono essere posti questi libri e documenti spesso non si presenta così facile.

Nei piccoli cantieri edili, appena esaurita l'attività, i registri sono distrutti o diventano inintelligibili. In un chioschetto vengono messi questi documenti, molte volte insieme con gli abiti degli operai, e spesso la scrivania non è altro che una cassa.

Vi sono altre attività, come ad esempio quella del trasporto di merci, il cui recapito avviene nei bar: da qui la difficoltà di identificare il luogo di lavoro, ove dovrebbero essere conservati i registri aziendali.

Ecco quindi l'opportunità di vedere se non sia possibile consentire alle stesse associazioni di categoria – che non sono associazioni le quali hanno la difesa del lavoratore e quindi potrebbero avere un carattere diverso, ma sono associazioni essenzialmente di piccoli datori di lavoro – la tenuta dei registri, per assicurare agli stessi lavoratori la possibilità di una precisa osservanza di tutte le norme previdenziali.

Mi sembra che questo sia lo spirito della proposta di legge dell'onorevole Ceravolo, n. 208.

La proposta di legge n. 865, dei deputati De Marzi ed altri, vede il problema più ampiamente, col consentire cioè alle associazioni di questi piccoli imprenditori, oltre la conservazione di questi documenti, anche tutti gli adempimenti che attengono alla consulenza di lavoro. Io ritengo che anche questo sia un problema da esaminare. È vero che in fondo la professione non può essere danneggiata, perché vi saranno sempre delle aziende che vorranno mantenere la propria attività amministrativa indipendente dall'associazione a cui partecipano, per cui la possibilità di lavoro per questi consulenti esiste. Direi, anzi, che una certa attività di regolarizzazione e tenuta dei registri da parte delle associazioni di piccoli imprenditori, di fatto è avvenuta fino ad oggi, mentre ha avuto ugualmente la possibilità di svilupparsi la stessa attività dei consulenti del lavoro.

Pertanto, io esprimo la mia opinione favorevole anche nei riguardi della proposta di legge De Marzi.

Vi sono infine altre due proposte di legge, collegate, quella Averardi, n. 1017, e la

mia, n. 1202, che si pongono su un piano di sanatoria.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Su questo siamo d'accordo.

MAZZONI. Poiché il regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è stato emanato dopo 20 anni, è seguita a chiarimento una lettera circolare del Ministero del lavoro che ha messo in difficoltà gli stessi ispettorati regionali del lavoro, circa le concessioni rilasciate da questi uffici ad alcuni consulenti. Praticamente c'è stato un diverso trattamento tra coloro che sono potuti diventare consulenti del lavoro e hanno avuto regolare autorizzazione, e coloro che, non per colpa loro, questa autorizzazione non sono riusciti ad ottenerla, perché non furono chiamati a sostenere l'esame, o, dato l'esame, non avevano il brevetto prima che entrasse in vigore il regolamento anzidetto.

Credo che questo problema si debba risolvere. Anche perché, gli stessi consulenti del lavoro nelle loro riunioni di categoria hanno sottolineato la loro favorevole adesione ad un progetto di sanatoria.

Circa la questione su quale testo discutere, se dar vita ad un testo unificato od altro, non è problema circa il quale la Commissione deve attardarsi molto a discutere e credo che sia facile trovare un accordo.

BIANCHI FORTUNATO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la materia è di massimo interesse, perché, veramente, viene a porre alla nostra attenzione una situazione di fatto che è venuta maturando nel tempo. Proprio nella mia qualità di funzionario di un ente previdenziale, ho visto sorgere questa categoria che, in un primo momento era veramente, diciamolo pure, allo stato artigianale. Il più furbo od il più intelligente del paese, dopo aver imparato per sé una qual certa scritturazione (adopero il termine usato dall'amico relatore), del famoso G/S2 o che so io, lo faceva pure per gli altri.

Al punto che, veramente, colleghi, era nato un fenomeno del tutto strano, proprio in materia di legislazione sociale o di attività marginale alla legislazione sociale, che aveva fatto sorgere non indifferenti preoccupazioni. Infatti, l'insufficiente preparazione da parte di chi provvedeva ad un tale lavoro, faceva sì che ne derivassero guai non solo per le aziende, ma, innanzitutto, per gli stessi lavoratori. Non solo si faceva la fotografia di un certo documento, ma tale fotografia la si riferiva a tutte le aziende, per fare in fretta, per poter arrivare a fine settimana con il lavoro completato.

Oggi, di fatto, in seguito al regolamento del 1959, in seguito ad un primo giro di vite (allorché, cioè, gli ispettori del lavoro hanno incominciato a mettere mano su questa materia), ne è derivata una messa a punto quasi generale del sistema e del settore di cui ci stiamo occupando.

Questa categoria, che cosa rappresenta, in fin dei conti? È una categoria che è sorta quasi in alternativa alle categorie professionali tradizionali, cioè ragionieri, commercialisti, avvocati. Già, perché anche gli avvocati si sono messi, occasionalmente, a fare i conti; soprattutto per la propria parcella... E, in ordine al fatto « parcella », va ricordato che la categoria dei consulenti del lavoro ha avuto modo di espandersi proprio perché rappresentava un risparmio rispetto ai professionisti di cui ora si è parlato.

Oggi abbiamo decine di migliaia di aziende, amministrate da migliaia di consulenti. Abbiamo, cioè, una situazione di fatto di fronte alla quale il Parlamento non può mantenersi estraneo. Ed io convengo sulla opportunità di istituire l'albo provinciale, o nazionale, dei consulenti del lavoro.

Il collega Mazzoni ha posto in evidenza come vi siano associazioni di piccoli imprenditori che curano questo tipo di assistenza per i propri associati. Dette associazioni, giuridicamente non sono ancora riconosciute, ma anch'esse, comunque, rappresentano di fatto una realtà, ed in questo senso non ci sentiremo proprio di venire a limitare la libertà di tali organizzazioni di assumere eventuali compiti di assistenza, peraltro sempre controllabili da parte degli organi ispettivi del Ministero del lavoro.

Vorrei approfittare dell'opportunità offerta da questa discussione per dire che è assolutamente necessario andare a semplificare tutte le norme contributive, nonché tutti gli adempimenti su quali si appoggia il sistema previdenziale odierno e, domani, il sistema di sicurezza sociale. In tal modo, verremmo infatti ad agevolare tutti gli adempimenti diretti da parte del singolo imprenditore, grande o piccolo che sia. Si prenda finalmente l'iniziativa, da parte del Governo, di semplificare tutto il sistema della contribuzione previdenziale, attraverso una unificazione di contributi, magari attraverso un unico ente collettore.

Vorrei scusarmi se mi permetto di dare un suggerimento; ma, nell'Italia settentrionale, purtroppo in un momento che noi non abbiamo condiviso, vi è stato qualcosa di ben preciso, almeno sul piano tecnico, di respon-

sabile e di snello che non consentiva fughe di contribuzioni, fughe che noi oggi ancora dobbiamo registrare.

In un mio intervento in Assemblea nella passata legislatura io ho rilevato che, anche ammettendo che certe voci di retribuzione possano essere non soggette a contribuzione, non si può consentire che, rispetto all'aliquota di reddito nazionale che è valutata per salari, solo il 50 per cento sia di fatto assoggettata a contribuzione.

Oggi si impone una revisione di tale sistema, e contemporaneamente il superamento dei pregiudizi che ancora sussistono nei riguardi della conservazione delle documentazioni contabili. Noi potremmo veramente, anche in questo caso, convenire sulla necessità ormai inderogabile di permettere gli adempimenti amministrativi e previdenziali delle aziende minori nelle sedi più opportune.

Per quanto riguarda i consulenti del lavoro, è evidente che, se noi diamo responsabilità e fiducia alla categoria, abbiamo anche la possibilità di sollecitare la loro migliore condotta – o regolare condotta – sia nei confronti delle aziende amministrate che nei confronti degli enti di previdenza e, ancor più responsabilmente, nei confronti dei lavoratori, perché è verso il lavoratore che dobbiamo sempre indirizzare la nostra particolare attenzione.

A conclusione di questo mio primo intervento – in quanto mi riservo di intervenire ancora successivamente quando avremo puntualizzato maggiormente la materia – desidero dire che è indispensabile, a mio avviso, perché la situazione di fatto alla quale siamo giunti lo impone, arrivare ad una disciplina, ad una regolamentazione, anche mediante l'istituzione di un albo professionale, dei consulenti del lavoro. Al medesimo tempo chiedo al Relatore e al Governo di esaminare la possibilità di intervento delle associazioni di categoria. Non vi è soltanto l'associazione degli artigiani, ma anche altre associazioni, quale quella dei piccoli commercianti, che di fatto assolvono a queste forme di assistenza. Sul piano della consulenza, come vi sono i cosiddetti patronati per quanto concerne i lavoratori, così intervengono le associazioni di piccoli imprenditori per curare certe incombenze dei loro associati, che da soli non sarebbero in grado di provvedere.

COLOMBO VITTORINO. Debbo dire che, mentre condivido perfettamente – e anzi sottolineo con maggior forza – la necessità della garanzia della tutela del rapporto di lavoro appunto come difesa del lavoratore nella sua attività produttiva, sono molto preoccupato per le eventuali sovrastrutture che si possono verificare in un settore, o per lo meno il rafforzamento di determinate sovrastrutture nel caso che dovessero essere già esistenti.

Vi sono delle leggi; esse debbono essere applicate e chi sbaglia deve pagare!

Il creare per ogni attività – anche le più umili – un albo apposito, veramente significa creare una sovrastruttura che ha molto dell'arcaico e molto anche del monopolio.

Io sono per una società più libera, più organica, dove determinati rapporti possono svilupparsi in base alla logica propria. C'è una capacità, ci deve essere un titolo di studio, ci dovrebbe essere un esame per questi determinati titoli di studio. Ma così non la finiamo più! Un laureato è abilitato a svolgere una determinata professione, senza bisogno di un suggello, se il titolo di studio è una cosa seria. Se non è una cosa seria allora cambiamo il titolo di studio. Altrimenti, veramente facciamo una catena di sovrastrutture, che non risponde a nessuna logica necessità.

Per quanto riguarda, in particolare, tutti questi problemi, importantissimi senza dubbio, attinenti all'amministrazione delle aziende e all'osservanza delle leggi sulla tutela del lavoro e la previdenza sociale, la società stessa si è un pochino premunita, data l'importanza appunto dell'argomento che si toccava. Ecco perché sono nati gli ispettorati del lavoro, che dovrebbero avere proprio queste determinate funzioni: garantire che le varie parti abbiano a rispettare il contenuto di certe norme, che sono poi norme di legge.

Sono nati, poi, gli enti previdenziali dello Stato, con appositi corpi di ispettori, per garantire che le leggi previdenziali siano applicate, sia nel campo antinfortunistico, sia in quello mutualistico. Qui vedo una certa logica.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Mi permetta una brevissima interruzione. È come se noi dicessimo: è vero che vi sono coloro che rubano, ma siccome vi sono i magistrati che possono giudicarli, aboliamo gli avvocati!

COLOMBO VITTORINO. No, il paragone da farsi è un altro. Poiché i carabinieri non fanno bene il loro mestiere, mettiamo il carabiniere del carabiniere, e così via. E con questo andazzo non facciamo altro che creare delle pastoie, delle sovrastrutture...

I lavoratori, poi, nella loro autonomia, hanno cercato di dar vita a determinati organismi per la loro tutela, anche nel senso cui ci riferiamo; e sono nati i patronati, che hanno avuto certe funzioni, una certa impor-

tanza, tanto da essere oggi codificati dalla legge.

Per ultimo (ma non come importanza...), vi sono le organizzazioni sindacali, le quali organizzazioni sindacali, in uno stato democratico, debbono appunto assolvere queste funzioni, di presenza, di stimolo, di garanzia, di tutela, perché il rapporto di lavoro venga sempre più rafforzato e possibilmente migliorato. È attività, quella in esame, proprio specifica del sindacato; questo seguire, cioè, il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi.

Ecco perché io, come posizione di fondo, sarei contrario ad istituzionalizzare queste particolari funzioni; come sono contrario al contenuto della legge del 1939, dicendo, veramente che non soltanto questa dovrebbe essere superata, ma addirittura abolita, dal momento che, di fatto, tali particolari funzioni le vedo esercitate dagli organismi che sono più propri del mondo del lavoro, più propri di uno Stato democratico, che non ha bisogno di fare albi specializzati e, magari, all'interno di questi, dei sotto-albi specializzati.

Fatta questa dichiarazione di base, convengo che esiste una certa realtà che non va ignorata, per cui è auspicabile avere una maggiore tutela, una certa garanzia da parte delle persone che debbono assolvere a certi compiti... Ma, ed ecco perché condivido il contenuto della proposta di legge De Marzi, facciamo in modo che questa particolare funzione possa essere esercitata anche dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, dal momento che sono le più idonee ad operare nel settore del lavoro e delle assicurazioni sociali. Come riteniamo, cioè, che possa essere idonea, alla tenuta dei documenti previdenziali, o, in genere, dei libri paga, oppure dei libri matricola, una persona tal dei tali, a maggior ragione dobbiamo ritenere idonee le organizzazioni sindacali. Anzi, secondo me, certe funzioni, al limite, non dovrebbero essere svolte che dalle organizzazioni sindacali stesse.

Approfitto anch'io della occasione per dire che la strada per una migliore tutela e garanzia del rapporto di lavoro, passa per una semplificazione di determinati adempimenti di natura previdenziale. Questa è veramente la strada da percorrere. E se il legislatore ha da spendere un pochino del suo tempo prezioso, lo spenda, in via primaria, a favore di questa azione di semplificazione e di riorganizzazione, in modo da rendere lavoratori e imprenditori coscienti dei propri doveri e diritti. Di modo che siano essi, in prima istanza, i tutelatori di tali determinati diritti ed in seconda istanza, l'organizzazione sindacale, che, nella giusta interpretazione di un Paese democratico, ha il compito di aiutare il lavoratore nella auto-tutela di questi particolari diritti. Se ci incammineremo sulla strada della semplificazione certamente faremo azione più positiva di quella di creare delle sovrastrutture che, alla fine, si riveleranno di ostacolo, anziché di aiuto, alla soluzione dei problemi che noi intendiamo risolvere.

ARMAROLI. A me pare che le diverse proposte siano pienamente conciliabili tra di loro. Io sono particolarmente consenziente con quanto affermava prima il collega Bianchi. Si è già molto detto sulla importanza di questa categoria dei consulenti del lavoro; sappiamo molto bene che essa è divenuta una necessità con lo sviluppo industriale determinatosi nel nostro Paese.

Le grandi aziende hanno strutture tali da non aver certo bisogno di prestazioni del genere; ma i piccoli operatori i quali sono, praticamente, fuori della legge non per calcolo, ma per ignoranza (cosa volete che sappia un artigiano delle mille disposizioni che escono in materia tributaria o previdenziale !), potrebbero trarne beneficio.

Io credo che la categoria dei consulenti del lavoro debba essere vista non come un qualcosa da mettere a disposizione dei datori di lavoro delle grandi aziende, magari per aggirare la legge, ma come una categoria che aiuti ad applicarla.

Condivido però pienamente l'affermazione del collega Bianchi Fortunato: qui il problema è un problema di semplificazione.

Quando l'assistenza sarà un servizio di Stato, quando la contribuzione sarà un dato unico, tutto sarà più semplice. Però, non possiamo pensare di arrivare a questo in pochi mesi. Sarà una conquista lunga e, anche quando ci saremo arrivati, non spariranno determinate necessità di controllo e di organizzazione amministrativa.

Oggi, però, dare certe facoltà alle organizzazioni sindacali, come si è auspicato, mi sembra un interesse anche da parte dello Stato. Io mi sono interessato al settore soprattutto dal punto di vista fiscale: ebbene, noi abbiamo avuto, in questi ultimi anni, un aumento di aziende enorme: circa 3 milioni. Per regola, le aziende dovrebbero essere controllate ogni cinque anni. Oggi, però, se tutte le aziende dovessero essere controllate, dovrebbero passare 50 anni. E quindi, di fronte all'esiguità dell'apparato dello Stato, si ha tutto il tempo di evadere.

Lo Stato che riesce a controllare meglio fa sempre un affare. Quindi, il riconoscimento di questa categoria non rappresenta una sovrastruttura, ma finisce con l'essere un aiuto indispensabile.

Pertanto, io auspico che questo riconoscimento avvenga, anche perché non possiamo confondere questo tipo di professionisti, con i ragionieri, con gli avvocati, con i commercialisti. Il consulente del lavoro ha infatti una attività ben delineata e specifica: deve applicare le leggi, non può opinare su di esse. Direi che si tratta di un tecnico a mansione fissa. Gli altri liberi professionisti – avvocati, ragionieri ed altri – non potranno quindi insorgere dicendo che si viene a creare una concorrenza.

PUCCI EMILIO. Io non sono un esperto come i colleghi che mi hanno preceduto, però vedo i problemi dal punto di vista del piccolo imprenditore, e il piccolo imprenditore è spesso confuso da tutte le questioni derivanti dalla compilazione dei moduli assicurativi. Pertanto, a mio avviso, i consulenti meritano piena fiducia. Piena fiducia che spesso però non è corrisposta, nel senso che essi non prendono la responsabilità della loro azione, forse perché non hanno uno stato professionale riconosciuto e quindi non sono tenuti a non sbagliare. Mentre poi, è l'imprenditore che viene perseguito per gli errori fatti da altre persone alle quali egli ha dato la sua piena fiducia.

In Inghilterra le aziende hanno un *chartered accountant*, un contabile, cioè, che è autorizzato dallo Stato, e il bilancio aziendale non può essere presentato se non è vidimato da questi. Il *chartered accountant* solleva quindi l'imprenditore da qualsiasi responsabilità. Si tratta di un libero professionista che riceve dallo Stato un'investitura e quindi è ritenuto responsabile del suo operato.

Io mi sono trovato la fedina penale sporca per uno sbaglio di 4 mila lire compiuto da un consulente. Io ho due lauree, eppure mi troverei perduto a dover compilare questi moduli e ritengo che pochi di noi saremmo in grado di farlo. Molti piccoli imprenditori hanno la licenza elementare e di fronte a tutti gli adempimenti richiesti necessariamente devono ricorrere a chi è esperto. Non c'è dubbio, infatti, che, chi affida ad un consulente la tenuta dei documenti relativi alla sua azienda, lo fa perché non è in grado di provvedervi lui stesso.

Concludendo, io ritengo che, come il medico è responsabile delle cure che prescrive al malato, così il consulente deve essere responsabile nell'esercizio delle proprie funzioni.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi, qui, ci troviamo di fronte ad una materia completamente nuova che investe, come hanno precisato prima gli onorevoli Bianchi Fortunato e Colombo Vittorino, altre questioni di fondamentale importanza: la tenuta dei libri aziendali, la riforma dell'assistenza e previdenza, la situazione di difficoltà nella quale si trovano soprattutto le piccole aziende artigiane ed industriali e anche il dato di fatto da non sottovalutare relativo all'esistenza di oltre 10 mila consulenti del lavoro nel nostro Paese.

Il problema è molto vasto e complesso. Il Governo ha ritenuto opportuno dare una regolamentazione all'attività di queste migliaia di consulenti del lavoro, così come avevano fatto i colleghi che hanno presentato i vari provvedimenti legislativi, predisponendo dei progetti quanto mai ampi e circostanziati.

Il Governo è convinto che le preoccupazioni fatte presenti dall'onorevole Colombo sono reali e che si debba giungere ad una regolamentazione di questi consulenti del lavoro, senza arrivare ad una strumentazione troppo pesante.

Noi ci troviamo di fronte ad un progetto di legge presentato dal Governo e ad una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il relatore ha mostrato poc'anzi la sua preferenza per i progetti di iniziativa parlamentare, perché più circostanziati...

RUSSO SPENA, *Relatore*. Per lo spirito; comunque abbiamo accettato la subordinazione di queste al disegno di legge.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La base di questa diversa ispirazione riguarda due punti: in primo luogo il riconoscimento dell'attività professionale dei consulenti del lavoro e in secondo luogo il consentire che i consulenti del lavoro tengano i libri contabili presso i loro studi e non più, come stabilisce la legge, presso le aziende.

Questi mi sembrano i due aspetti fondamentali. L'opinione del Governo, in ordine a questi aspetti fondamentali, è nota al relatore ed ai proponenti.

RUSSO SPENA, *Relatore*. È nota quella dei funzionari del Ministero...; vorremmo sapere quella del Governo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non possiamo distinguere tra funzionari e Ministro.

L'onorevole Russo Spena saprà certamente che questo problema del riconoscimento di professione non è nuovo; saprà certamente che, a suo tempo, vi fu un carteggio non indifferente, al riguardo, tra Ministero del lavoro e Ministero di grazia e giustizia. Saprà che quest'ultimo manifestò parere assolutamente contrario.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non l'avevo voluto dire, perché il Ministro Bosco si trova ora dall'altra sponda...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vi è questa posizione ferma del Ministero di grazia e giustizia... E vi è, altresì, ancora un argomento da tener presente. La stessa Costituzione afferma che è prescritto l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola, o per la conclusione di essi, o per l'abilitazione all'esercizio professionale...

RUSSO SPENA, *Relatore*. È un errore di interpretazione della Costituzione. La professione è un esercizio di lavoro autonomo, secondo il codice.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ho il dovere di far presenti, in ordine alla prima questione di fondo, quelle che sono le posizioni del Ministero del lavoro e dell'altro Ministero, quello di grazia e giustizia.

La seconda questione, quella della tenuta dei libri e registri, mi pare ancora più seria e di fondo. Abbiamo un ispettorato del lavoro, tanto per cominciare, che deve poter compiere le proprie funzioni, i propri riscontri, *in loco;* cioè nelle fabbriche, nelle aziende, non nell'ufficio di un consulente del lavoro.

BRANDI. Come, peraltro, accade oggi, in pratica.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma la legge oggi stabilisce che i registri debbono rimanere nella sede di lavoro!

RUSSO SPENA, *Relatore*. Sì, al punto tale che il Presidente dell'associazione nazionale consulenti del lavoro, che era qui fuori, è stato pregato di recarsi a casa perché lo aspettava un ispettore del lavoro per consultare i registri...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ed allora ha ragione l'onorevole Colombo Vittorino! Dobbiamo creare un carabiniere al carabiniere e così via... Non abbiamo più legge, non abbiamo più ordinamenti.

Vi è una specifica legge in materia che, se non operante, deve essere resa tale. Non ci si può giustificare dicendo che tutto va così... Se la legge è sbagliata, correggiamola, ma fino a quel momento deve essere applicata.

Ed un altro argomento deve essere tenuto presente. Tutti noi abbiamo, a suo tempo, preso atto dei risultati dell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia. A taluni di noi si sono aperti orizzonti che si ignoravano... In quella occasione si ritornò sulla necessità che tutti i libri contabili fossero mantenuti presso le aziende per i controlli del caso.

Del resto, il Ministero del lavoro, nella circolare prima ricordata dal relatore, propose l'adozione di un particolare sistema di moduli a ricalco, proprio perché i consulenti potessero tenere una copia degli scritti presso di loro, in modo da esaminare poi tutta la situazione con maggiore comodità. In questo senso il Ministero ritenne di poter trovare una soluzione ai vari problemi che sono stati anche qui fatti presente.

Questo, per quanto riguarda i due aspetti fondamentali della questione.

Per quanto attiene le associazioni artigiane, di cui alle proposte Lucchesi e Ceravolo, si toccano altri aspetti che concernono situazioni diverse, ma non meno delicate.

Vi sono state al riguardo due circolari...

RUSSO SPENA, *Relatore*. Contraddittorie...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La contraddittorietà di queste circolari investiva i collaboratori e le collaboratrici dei consulenti. Costoro, cioè, dovevano essere dipendenti dei consulenti, non delle associazioni presso le quali i consulenti stessi lavoravano.

In ogni caso, in merito a tali problemi, ritengo che ci sarà possibile trovare una soluzione, se non ideale, almeno tale che ci consenta di superare questo altro scoglio.

Vi sono poi le proposte di legge Averardi e Mazzoni, che non mi sembra presentino difficoltà. Sulle stesse una soluzione è possibile trovarla.

I punti fondamentali sono i primi due. Mi permetterei di suggerire alla Commissione che, nell'esame di questi progetti, si tenga fermo come base il disegno di legge governativo. Evidentemente, la discussione generale non si può concludere se prima non si arriva a definire soprattutto i due aspetti generali del problema.

CRUCIANI. Vorrei sottolineare soltanto l'opportunità della formazione di un comitato ristretto nel quale possano essere portate tutte le esperienze e che potrebbe even-

tualmente ascoltare anche tecnici del Ministero, al fine di giungere ad una conclusione positiva.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non desidero replicare a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione, anche perché, ad eccezione delle osservazioni di carattere astratto dell'onorevole Colombo, tutti gli altri intervenuti si sono dichiarati favorevoli al progetto.

COLOMBO VITTORINO. Osservazioni astratte perché sono molto concrete...

RUSSO SPENA, *Relatore*. No, perché se volessimo discutere, la replica ci sarebbe e come.

Noi ci troviamo di fronte ad oltre 10 mila consulenti del lavoro che assistono piccole aziende. L'onorevole Pucci Emilio ha giustamente sottolineato la necessità che essi abbiano un controllo e, naturalmente, è possibile controllare meglio, quando si dà loro una disciplina.

Comunque, non si dimentichi che sono stati istituiti gli albi anche per i mediatori di immobili, e non si vede quindi la difficoltà ad istituire un albo anche per i consulenti del lavoro.

Volevo inoltre aggiungere che accedo alla richiesta del Governo di prendere come testo base il disegno di legge. Pregherei anche l'onorevole Brandi di voler accedere alla proposta, dopo aver preso atto della preferenza del relatore per il suo progetto di legge.

Mi sembra opportuna la proposta dell'onorevole Cruciani circa la necessità della formazione di un comitato ristretto, il quale possa portare alla Commissione un testo base, che tenga conto dei vari progetti di legge. In tal modo si accelererebbe la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Siamo di fronte al problema della scelta del testo base, per la cui redazione è stata proposta la costituzione di un Comitato ristretto.

In primo luogo, dovremmo intenderci, in linea di massima, sulle questioni fondamentali, la cui decisione non può essere affidata al Comitato ristretto, che ha il compito di redigere un testo sulla base delle direttive della Commissione.

Io ho ascoltato gli interventi dei vari colleghi e mi sembra che una scelta dovrebbe essere assunta in ordine al principio del riconoscimento o meno della categoria. In altre parole, dobbiamo decidere se riconoscere questa categoria – si chiami essa poi istituzione, collegio, albo o professione – oppure non farne niente, come ha proposto l'onorevole Vittorino Colombo.

Credo che la Commissione, almeno nella sua maggioranza, sia orientata per il riconoscimento e quindi il Comitato ristretto in ordine a tale problema può lavorare con tranquillità.

Vi è poi il problema particolare che riguarda la tenuta dei documenti di lavoro obbligatori per le aziende; se cioè essi debbono essere tenuti presso il luogo del lavoro, oppure presso la sede del consulente.

Questo aspetto, per le subordinate che da più parti sono state indicate della scrittura a ricalco, ecc., non mi sembra che costituisca una scelta fondamentale sulla quale la Commissione debba esprimersi. E quindi, a mio avviso, la formulazione può essere definita dal Comitato ristretto.

Altro punto di particolare importanza è quello relativo alla responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti degli Istituti previdenziali. Essendo questa una materia che attiene ad un rapporto che si stabilisce tra datore di lavoro e lavoratore, credo di non aver interpretato male le cose che sono state dette nell'affermare che la responsabilità, per quanto concerne gli adempimenti, debba rimanere al datore di lavoro. Non credo che la Commissione si sposterà su questo principio e quindi in questo senso dovrà agire il Comitato ristretto.

Vi è poi l'aspetto particolare dei documenti tenuti presso le associazioni degli artigiani e dei piccoli imprenditori. Il testo del Governo sappiamo come è formulato, ma le subordinate che sono state via via indicate e dal Sottosegretario e da alcuni colleghi circa la possibilità eventale di consentire tale attività presso le associazioni perché ne sia responsabile un consulente, mi sembra che possano costituire materia sulla quale possa lavorare il Comitato ristretto.

In complesso, pertanto, gli argomenti sui quali dobbiamo assumere una decisione finiscono con l'essere due: quello di indicare al Comitato ristretto il testo base per il suo lavoro e quello del principio dell'ordinamento della professione.

MAZZONI. Anch'io ritengo che sia auspicabile giungere ad un testo che assorba le varie proposte di legge. Nella eventualità, però, che si manifestassero delle complicazioni, noi ci riserviamo di ritornare sulle questioni singole e in particolare su quanto forma oggetto delle proposte di legge Averardi e mia.

COLOMBO VITTORINO. Sono d'accordo per l'approvazione di un testo che assorba tutte le varie proposte di legge e per la scelta del disegno di legge come testo base.

Vorrei inoltre correggere l'interpretazione che è stata data al mio intervento. Io continuo a dire che veniamo a creare delle strutture che non sono immediatamente inerenti ai problemi e che finiscono col diventare delle sovrastrutture. Perché io ritengo che i soggetti di questi determinati diritti siano i lavoratori e le loro organizzazioni, più che gli ordini dei liberi professionisti.

Con questa premessa, accedo all'esigenza di esaminare l'opportunità di dare un albo a questi determinati professionisti.

Vorrei, però, che fosse chiaro un punto fondamentale: i documenti concernenti il rapporto di lavoro debbono restare laddove esiste la sede dell'azienda. Deve essere, questo, un punto fondamentale, a tutela del giusto diritto del lavoratore.

Che si possono fare copie o che so io, questo è un discorso tecnico che mi trova completamente aderente; certo è che i documenti che sono la fotografia del rapporto di lavoro, debbono rimanere sul posto di lavoro.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Sulla scelta del testo del Governo, come testo base per i lavori del Comitato ristretto mi sembra che siamo tutti d'accordo.

La seconda questione sulla quale occorre metterci d'accordo in Commissione, mi sembra essere quella del riconoscimento da dare alla categoria, per non lasciare che una professione esista al di fuori di qualsiasi controllo. Mi pare di aver capito che tutti si siano pronunciati per la istituzione di un albo. Quindi il Comitato ristretto potrà lavorare partendo da tale premessa.

Altro punto sul quale è opportuno dare un indirizzo mi sembra essere la questione relativa alla tenuta dei libri paga. Il Governo insiste, e non intende recedere dalla sua posizione, nel dire che gli stessi in quanto espressione di un rapporto di lavoro, debbono restare nella officina, nel cantiere, nell'azienda, e così via.

QUINTIERI. Vorrei dire che, ai motivi illustrati dall'onorevole Colombo e dal Governo, su questo particolare punto, si aggiunge la responsabilità, da parte del datore di lavoro per quanto attiene la tenuta di detti libri. Il datore di lavoro è il responsabile e ad ogni richiesta che gli possa essere rivolta da ispettori del lavoro o da ispettori di enti previdenziali, deve essere pronto ad esibire tutti i documenti necessari.

MAZZONI. Bisogna trovare una formula attraverso la quale sia possibile al lavoratore, o agli ispettori del lavoro, in qualsiasi momento di controllare i documenti, e che faciliti nel contempo i compiti del datore di lavoro.

Non ci possiamo estraniare dalla realtà. Siamo d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Colombo, tuttavia occorre non dimenticare che, per esempio, neppure alle organizzazioni sindacali sarebbe possibile andare ad esaminare i registri presso le migliaia di aziende esistenti.

COLOMBO VITTORINO. Se una piccola impresa ha cura di avere a portata di mano gli strumenti di lavoro, la stessa cura deve averla nei riguardi dei lavoratori. La fotografia di quello che è il rapporto di lavoro, deve essere sempre a portata di mano dei due soggetti interessati (datore di lavoro e dipendente). È un punto nodale, questo, sul quale occorre una precisa votazione.

PRESIDENTE. Vi è una questione sulla quale non si discute neppure, ed è quella della responsabilità del datore di lavoro per il versamento dei contributi spettanti ai singoli istituti. Vi è il problema più specifico, che può sembrare collegato a quello della responsabilità ma che, di fatto, non lo è; mi riferisco alla tenuta di alcuni libri fondamentali presso l'azienda.

Ho già detto come il Governo abbia espresso, su questo punto, opinioni sufficientemente chiare. Sarebbe bene che il Comitato ristretto si orientasse nel senso che la tenuta di determinati libri, fondamentali, deve essere garantita presso le aziende.

ROBERTI. Vorrei fare osservare che vi sono delle leggi che prevedono non solo la tenuta dei libri presso le aziende, ma anche la possibilità che in qualsiasi momento questi possano essere posti a disposizione degli organi di controllo. Quindi se per le operazioni contabili si abbandonasse questo principio, le leggi non avrebbero più attuazione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riferivo ad un tipo di contabilità che consenta sempre la presenza dei libri aziendali presso le imprese.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Questo problema avrà una soluzione diversa a seconda se sarà riconosciuta o no la capacità delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di svolgere attività di tenuta e regolarizzazione dei libri e documenti aziendali.

Voi sapete che io in linea di massima sono contrario. Ho sentito fare delle discriminazioni, in quanto si è detto: « altro sono

le associazioni di piccoli datori di lavoro, altro, ad esempio, è la Confindustria, che fa direttamente questa azione di consulenza ». Se riconoscete alla Confindustria la capacità di svolgere questa attività tipicamente professionale e poi date la facoltà di portarsi i libri a casa, si capisce che siamo d'accordo col Ministero, perché la Confindustria diventerebbe un archivio dei libri della Fiat, dell'Edison, ecc.

Ma questo non può avvenire, perché le grosse industrie hanno una diretta organizzazione.

Questo comunque è un problema che può essere esaminato in sede di comitato ristretto, nella quale cercheremo di mettere d'accordo gli interessi dei consulenti del lavoro con le esigenze degli ispettorati che debbono controllare gli adempimenti delle aziende. Approfondendo l'argomento nel Comitato ristretto, troveremo un mezzo efficiente per risolvere tutte le esigenze.

PUCCI EMILIO. Vi sono circa 13 mila consulenti del lavoro in Italia e più di 500 mila piccole aziende. Facendo un calcolo molto semplice, si vede che in pratica un consulente assiste 50 aziende.

In effetti, quando si assume un lavoratore, il datore di lavoro non osa toccare questi registri per timore di fare qualcosa di inesatto... Ma non si può chiedere a migliaia di piccoli imprenditori di fare ciò che pochi di noi saprebbero fare.

COLOMBO VITTORINO. Come il datore di lavoro si preoccupa di incrementare la produttività della sua azienda, impari questi elementari doveri nei confronti dei lavoratori! Si tratta soltanto di una questione di responsabilità nei confronti dei lavoratori.

AVERARDI. Una cosa è la legge, una cosa è l'applicazione pratica di essa...

PRESIDENTE. Tutta la materia tornerà in discussione e quindi potrà essere approfondita ulteriormente in quella sede. La Commissione, almeno nella sua larga espressione, da verificare eventualmente con un voto se lo si richiede, è dell'avviso di non scardinare quelle leggi, del settore previdenziale e mutualistico, che impongono la tenuta dei libri presso l'azienda. È inoltre disposta ad affidare al Comitato ristretto qualche, non dico, temperamento, ma l'indicazione di una formula che concili la possibilità di rispettare queste norme e nello stesso tempo fare svolgere in modo ordinato il lavoro dei consulenti del lavoro. Se il Comitato ristretto non riuscirà a risolvere questo problema lo stesso potrà essere ripreso in Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Mi riservo di far conoscere la composizione del Comitato ristretto, dopo aver sentito tutti i gruppi.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Santi: Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (144); Armato e Scalia: Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale delle imposte di consumo (353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Santi: « Regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » e Armato e Scalia: « Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale delle imposte di consumo ».

Il relatore Cengarle, come i colleghi ricorderanno, si riservò, la volta scorsa, di portare una serie di emendamenti, dopo aver sentito il parere dei presentatori dei provvedimenti, nonché delle organizzazioni sindacali.

Do la parola all'onorevole Cengarle, perché riferisca in merito alla Commissione.

CENGARLE, *Relatore*. Sono in grado di sciogliere la riserva formulata e di riferire alla Commissione che il mio modesto tentativo di giungere ad un testo unificato ha dato, quanto meno per ora, un positivo risultato, in quanto, sia i presentatori dei provvedimenti, sia i rappresentanti della C.I.S.L. e della C.G.I.L., hanno elaborato un gruppo di emendamenti, prendendo come base la proposta n. 353 ed integrandola con quella n. 144, che reca la firma mia e quella dei colleghi Scalia, Armato, Santi, Veronesi, Borra, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino e Armaroli.

L'emendamento n. 1 propone di sostituire, all'interno dell'articolo unico della proposta di legge n. 353, il terzo comma dell'articolo 303 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, con il seguente testo:

« Nel caso di passaggio della gestione da uno ad altro appaltatore, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai direttori delle gestioni di classe *A*, *B*, *C* ed a quelli di altre classi che esercitano contemporaneamente per conto dell'appaltatore e

quali loro procuratori, mansioni di vigilanza, rappresentanza e coordinamento nei riguardi di altre gestioni ».

Il presente emendamento si rende necessario per non creare una norma peggiorativa e contrastante con quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135.

Tale norma, infatti, non pone limitazioni, rispetto al grado ricoperto dal personale, per il diritto all'assunzione da parte del comune qualora questi deliberi di condurre direttamente la gestione.

Segue l'emendamento n. 2, il quale si propone di sostituire, all'interno dell'articolo unico, l'ultimo comma dell'articolo 303 del decreto citato, con il seguente testo:

« Il trasferimento del personale può aver luogo solo per comprovate esigenze di servizio riconosciute anche dall'amministrazione comunale nella cui gestione imposte di consumo concessa in appalto presta la propria opera il lavoratore e dietro accoglimento di domanda del lavoratore stesso ».

La regolamentazione del licenziamento per il personale alle imposte di consumo dipendente dagli appaltatori sarebbe facilmente elusa ove fosse lasciato alla completa discrezionalità dell'imprenditore privato il trasferimento del personale, il quale, non accettando un trasferimento, dovunque esso sia, può essere, contrattualmente, licenziato.

Se per un più efficace servizio si rende necessario, talvolta, trasferire il personale da una gestione all'altra – ed in tal caso si ha un motivo di trasferimento legittimo – non pertanto gli appaltatori dovranno avvalersi, come, si avvera frequentemente ora, di tale facoltà sotto la pressione di interessi che non scaturiscano da ragioni di servizio né da obiettive ragioni attinenti la persona del lavoratore.

Col presente emendamento ci si propone, quindi: 1) di evitare che attraverso frequenti ed ingiustificati movimenti siano provocati disagi che spesso mortificano e danneggiano non solo il dipendente ma l'intera famiglia di lui; 2) di condizionare la facoltà dell'appaltatore al trasferimento ad una valutazione ed al consenso dell'amministrazione comunale al provvedimento, che dovrà essere adottato solo per riconosciute esigenze di servizio.

Sotto questo aspetto, il problema della legittimità, potremmo sostenerlo con un precedente quanto mai valido. Mi riferisco all'articolo 5 della legge 5 marzo 1939, approvata dalla Regione siciliana e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 1959.

Segue l'emendamento n. 3, con cui si propone di sopprimere, al primo comma dell'articolo 304 del citato decreto, le parole: « munito di patente » e di aggiungere dopo le parole: « due anni di servizio », le parole: « compreso quello che presta servizio nelle amministrazioni centrali ».

Ad illustrazione dell'emendamento, faccio presente che nelle medie e grandi gestioni prestano la loro opera lavoratori non muniti di patente, i quali vengono adibiti esclusivamente ad attività amministrative all'interno delle direzioni e delle ricevitorie di una certa importanza.

Gli uffici ove costoro prestano servizio sono da considerarsi come parte integrante dei servizi della gestione delle imposte di consumo. Non si poteva, perciò, escluderli dalla disciplina del licenziamento senza commettere una grave omissione.

Altrettanto dicasi per i lavoratori addetti alle amministrazioni centrali per i quali, inoltre, si aggiunge un altro elemento e cioè che parte di essi è munita di patente in quanto proviene dalle gestioni. Il contratto, infatti, prevede la facoltà del datore di lavoro di trasferire da un ruolo all'altro (cioè da quello delle aziende locali a quello delle centrali e viceversa) il personale dipendente.

Si tenga infine presente che le precedenti leggi sul blocco dei licenziamenti – e ancora quella vigente – sono applicabili a tutto il personale delle imposte di consumo, nessuno escluso.

Segue poi l'emendamento n. 4, con cui si propone di aggiungere all'interno dell'articolo unico, alla fine del secondo comma dell'articolo 304 del regio decreto n. 1138 le seguenti parole:

« e del regolamento di previdenza approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modifiche ».

Si tratta di un emendamento aggiuntivo che richiama, opportunamente, le norme sul trattamento di quiescenza (indennità di anzianità al momento della rescissione del rapporto di lavoro) previsto dal vigente regolamento di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo dipendenti dagli appaltatori.

Con l'emendamento n .5 si propone la soppressione, all'interno dell'articolo unico, dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regio decreto n. 1138.

Tale abolizione è conseguente alla sostituzione del successivo articolo 305.

Passiamo all'emendamento n. 6, con cui si propone di aggiungere all'interno dell'articolo unico, alla fine dell'articolo 304, del citato decreto i seguenti comma:

« L'incapacità e l'insufficiente rendimento devono risultare da motivati ammonimenti comunicati ripetutamente al dipendente e riferentisi a periodi di tempo diversi.

L'inabilità al servizio per motivi di salute deve risultare nei modi indicati dall'articolo 13 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 ».

La prima parte dell'emendamento è il testo integrale del quarto comma del soppresso articolo 305 che viene collocato, data la diversa struttura del nuovo 305 alla fine dell'articolo 304.

La seconda parte dell'emendamento tende a semplificare la procedura da seguire per l'esonero dal servizio nei casi di sopraggiunta inabilità.

Anziché fare riferimento alle modalità previste per il personale del comune, si è ritenuto più logico fare richiamo a quelle contenute nell'apposito regolamento di previdenza del personale delle imposte di consumo dipendente dagli appaltatori.

Segue l'emendamento n. 7, con cui si propone di sostituire all'interno dell'articolo unico, l'articolo 305, del regio decreto n. 1138 con il seguente:

« In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile e del primo comma dell'articolo 2113 del codice civile, i lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 304, in merito alla legittimità del licenziamento loro intimato, possono promuovere il giudizio di un'apposita commissione arbitrale.

La commissione di cui al primo comma del presente articolo è composta di cinque membri ed è così formata:

da due membri in rappresentanza del datore di lavoro di cui uno è nominato dall'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l'altro dall'azienda alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore;

da due membri in rappresentanza del lavoratore, nominati dall'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore;

da un presidente. Il nominativo del presidente verrà individuato mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista composta di dodici nomi di magistrati della circoscrizione territoriale del tribunale di Roma, formata di comune accordo tra le organizzazioni sindacali di categoria ».

L'emendamento è suggerito dalla esigenza di evitare eventuali dubbi circa la costituzionalità del meccanismo giuridico previsto dalla proposta di legge originaria.

In effetti, la figura giuridica dell'arbitrato rituale, legale obbligatorio, è alquanto dubbia, specie per quanto riguarda quegli aspetti che dovrebbero distinguere e delineare con chiarezza la figura del giudice speciale la cui istituzione, come è noto, è vietata dalla Costituzione ex articolo 102.

D'altro lato anche le disposizioni del codice di procedura civile al riguardo potrebbero apparire di ostacolo all'accoglimento dell'istituto previsto dalla proposta di legge n. 353.

Altrettante difficoltà, anche se meno fondate, potrebbero essere sollevate in relazione all'articolo 2113 del codice civile che vieta le rinunce e le transazioni dei diritti dei lavoratori.

La nuova formulazione, che si propone sotto forma di emendamento, vuole evitare dubbi e difficoltà di interpretazione e nel contempo lo scopo di rendere più efficace ed agile lo strumento arbitrale.

Mentre la prima parte dell'emendamento prevede espressamente la deroga, per solo questo caso speciale, delle disposizioni degli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile e dell'articolo 2113 del codice civile, la seconda parte dell'emendamento stesso fissa concretamente la facoltatività del giudizio della commissione nonché il rinvio alle norme previste dagli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Si è ritenuto infine di dovere prevedere che le disposizioni di legge in materia possono essere derogate dalla libera contrattazione delle parti e ciò allo scopo di consentire un eventuale e più idoneo adattamento della disciplina a quelle che possono essere le effettive esigenze della categoria alla quale la disciplina stessa deve applicarsi.

Ritengo che su questi emendamenti, che hanno raccolto le firme di tutti i proponenti delle proposte di legge nn. 144 e 353, debba ora pronunciarsi il Governo.

CRUCIANI. Con mia grossa sorpresa, gli emendamenti che la mia parte intendeva presentare, coincidono con quelli illustrati dal Relatore. Non mi resta quindi che associarmi al testo di cui l'onorevole Cengarle ha dato lettura. L'unico punto che mi lascia perplesso

è quello relativo all'emendamento n. 2. D'accordo che il trasferimento del personale può aver luogo solo per comprovate esigenze di servizio. Non mi convince però quel « riconoscimento anche dall'amministrazione comunale... ».

SANTI. Si tratta di una garanzia. Anche perché il trasferimento potrebbe avvenire in un certo modo che incida sul funzionamento del servizio, che è un servizio appaltato, ma che interessa anche chi lo dà in appalto.

CENGARLE, *Relatore*. È una doverosa cautela, perché si sono verificati precedenti notevoli in questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani si associa agli emendamenti presentati dal relatore.

L'onorevole Sottosegretario mi fa presente che un esame completo da parte del suo Ministero di tutti questi emendamenti ancora non è stato compiuto. Il provvedimento sarà quindi posto all'ordine del giorno della prossima seduta, in modo che il Governo possa esprimere la sua opinione.

Sarà in proposito anche necessario avere il parere della Commissione Finanze e tesoro, nonché il parere della Commissione Giustizia. Quest'ultima, da noi espressamente interpellata, ha fatto scadere i termini per il suo parere, ma, presentandosi ora un nuovo testo, mi sembra opportuno che il parere venga ulteriormente richiesto. Naturalmente occorrerà, però, che prima la nostra Commissione approvi almeno nel principio gli emendamenti in questione.

MAZZONI. Speravo che stamane si sarebbe potuti giungere alla definitiva approvazione. Noi siamo d'accordo con gli emendamenti presentati. Comunque, se il Governo ha bisogno di un'altra settimana per esaminare meglio gli emendamenti presentati, non abbiamo difficoltà a consentire a questa richiesta.

PRESIDENTE. Poiché posso constatare che non vi sono opposizioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI